

2. CONGEDO DI PATERNITÀ PER GENITORE INTENZIONALE

L'INPS, con messaggio 5 novembre 2025, n. 3322, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile.

Al riguardo, il messaggio in commento precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale.